

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3701

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, MACERATINI, TRANTINO, TASSI,
BAGHINO, FINI, MACALUSO**

Presentata il 23 aprile 1986

Norme contro la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ancora recente il ricordo di alcuni avvenimenti che, per aver portato alla luce non edificanti retroscena del mondo sportivo, hanno suscitato un clamore di così vasta portata che difficilmente può essere sfuggito anche a chi allo sport è completamente estraneo e disinteressato.

Ora, nuovamente, la magistratura sta intervenendo in questo settore, e sembra che il mondo del calcio si troverà di fronte a fatti ben più gravi dei precedenti.

Ognuno può constatare il senso di profondo disagio che si prova nel rilevare come alla primitiva correttezza, fondamento essenziale di un beninteso spirito agonistico, siano subentrati la frode e l'inganno che, per allignare in un campo che a ragione bisogna pur sempre considerare d'importanza sociale e nazionale,

minacciano di assumere aspetti di una non certo decorosa manifestazione di costume.

A tale disagio si richiamano i presentatori della proposta di legge in esame, nell'intento di ovviare alle attuali possibilità, che la carenza di idonee disposizioni legislative offre al mezzo fraudolento di operare pressoché indisturbato nell'ambiente sportivo e del calcio in particolare.

La necessità di porre un freno a questo stato di cose è tanto più sentita, quando si consideri che quasi mai il ricorso a mezzi moralmente illeciti per forzare il prevedibile risultato di una gara è originato da una, comunque riprovevole, esasperazione dello spirito agonistico; si può affermare invece con certezza che nella quasi totalità dei casi ciò avviene in funzione di interessi economici.

Ciò premesso, è opportuno ricordare che compito precipuo e imprescindibile del legislatore, chiamato a statuire in materia penale, è non tanto quello di seguire impulsi psicologici o sentimenti generici, quanto quello di identificare e fissare in modo certo ed inequivoco l'oggetto della tutela penale; e ciò non solo per l'efficacia della conseguente futura applicazione della norma, ma anche per una adeguata relazione tra ciò che si inibisce e la gravità della correlativa sanzione.

Sotto questo profilo la proposta di legge in esame intende tutelare la lealtà dei risultati delle gare sportive colpendo ogni deviazione.

La *ratio* della proposta di legge poggia, dunque, sull'interesse pubblico, cioè delle masse dei tifosi e dei simpatizzanti destinatari primari delle competizioni, da loro alimentate con l'entusiasmo, con l'incitamento, e nella quasi totalità dei casi con il pagamento di un determinato prezzo. Da ciò deriva il dovere di assicurare la lealtà e la correttezza dei risultati delle competizioni con il genuino esercizio dell'attività sportiva.

Soggetto passivo del reato è da considerare non soltanto lo sportivo professionista, il che limiterebbe in modo non convincente il campo d'azione punitivo dello Stato, ma anche lo sportivo dilettante, e più estensivamente la generalità dei cittadini che possono in svariate maniere rendersi responsabili della violazione della legge in esame. Pertanto, in analogia con quanto previsto dalla stragrande maggioranza dei reati del codice penale, che per esser tale si rivolge alla totalità dei soggetti, e non può dar luogo a restrizioni e limitazioni che avrebbero il sapore di un *ius singulare*, la dizione più appropriata del soggetto passivo ci è sembrata quella di « chiunque ».

Tenuto, inoltre, conto della circostanza che l'operato di chi vuole interferire illecitamente nel normale svolgimento delle gare, può estrinsecarsi, oltre che contro la regolarità dei risultati, anche contro lo svolgimento delle gare stesse, si è ritenuto opportuno introdurre nel primo

comma dell'articolo proposto l'inciso, in virtù del quale la riscossione o la promessa di danaro o di altra utilità assume il carattere di ipotesi delittuosa: qualora sia diretta « al fine di influire sullo svolgimento di una manifestazione sportiva ».

La proposta di legge prevede altresì l'ipotesi delittuosa della *datio* e della *promissio*, in forma disgiuntiva, di danaro o di altra utilità, al fine di influire sul risultato di una gara, indipendentemente dal risultato stesso. In tal modo si è voluta configurare l'ipotesi di un « reato di pericolo » che è da considerare perfettamente aderente alla deontologia dello sport, nel quale l'atto della corruzione rimane sempre biasimevole, anche se non abbia influito minimamente sull'esito della gara.

Infine, si è ritenuto precisare nell'ultimo comma dell'articolo 1 della presente proposta di legge che l'azione penale e la eventuale sentenza non influiscono sui provvedimenti della disciplina sportiva, e ciò allo scopo di non rallentare le più rapide procedure sportive, di non interrompere o intralciare attività talvolta importanti in un determinato settore e di non mettersi in contrasto con le norme disciplinari degli Stati affiliati al Comitato olimpico.

Si è ravvisata come pena equa l'irrogazione della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa non inferiore a tre milioni di lire, lasciando al giudice competente per materia un'ampia latitudine discrezionale da applicarsi, caso per caso, secondo la gravità dell'infrazione commessa.

Non c'è dubbio che il reato di corruzione nell'attività sportiva costituisce una ipotesi atipica di delitto, non catalogabile in nessuno dei titoli o dei capi del codice penale vigente ed è per queste ragioni che gli si è data una configurazione giuridica autonoma, simile a quella che regola innumeri reati autonomi previsti da leggi particolari.

Onorevoli colleghi, prima di chiudere la presente relazione, desideriamo far presente che analoga proposta di legge venne presentata sin dalla IV legislatura, e

formò oggetto di approfondito esame da parte della IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera che la licenziò dopo una compiuta e soddisfacente rielaborazione della norma accompagnata da una esauriente illustrazione, ma non concluse il suo *iter*.

Di ciò la presente proposta di legge ha tenuto il massimo conto, apportandovi delle lievi modifiche che l'ulteriore esperienza ha suggerito e consigliato. Per queste ragioni confidiamo che la presente proposta di legge possa ricevere l'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Chiunque riceve per sé o per altri denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di influire sullo svolgimento di una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi o di alterarne il risultato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a tre milioni di lire.

2. La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o promette il denaro o la utilità di cui al comma 1 o comunque si interpone per farle corrispondere od accettare.

3. L'esercizio dell'azione penale e la sentenza, anche se definitiva, non comportano effetti, ad alcun titolo, sui provvedimenti di competenza degli organi sportivi.